

LA VERA LIBERTÀ

PER L'ASSOCIAZIONE

DA PAGARSI ANTICIPATAMENTE

Per lo Stato	Per l'estero
Per mesi 12. S. 5. 60	— S. 8. 40
Per mesi 6. „ 3. 20	— „ 4. 80
Per mesi 3. „ 1. 65	— „ 2. 20
Per mesi 1. „ — 60	— „ — 80

(r. at conf.)

Le Associazioni si ricevono alla Stamperia Sassi nelle Spadere.

Si pubblica tutti i giorni meno i festivi.

Un Numero separato costa bai. 2

Le inserzioni si pagano 2 bai. la linea. Il Giornale non risponde delle opinioni che vi sono emesse.

CONSIGLIO DI STATO

AFFARE DEL SIGNOR DI LESSEPS

(Continuazione e fine vedi N. 99)

« Or bene, egli ha fatto sua tuttaquanta la quistione ed ha voluto risolverla solo; ciò risulta dalle stipulazioni inserite ne' suoi vari progetti di accomodamento. Non ve n'ha uno che non contenga qualche stipulazione estranea all'oggetto difinitivo della sua missione.

« Nel primo ei propone di mantenere un governo provvisorio » fino al momento in cui « le popolazioni romane, chiamate a far conoscere i loro voti, si sarebbero dichiarate sulla forma di governo che dovrà reggerle e sulle guarentigie da dare a favore del cattolicesimo » e del papato. »

« Nel secondo progetto inserisce una clausola sola che dice che le popolazioni romane hanno diritto di dichiararsi liberamente sulla forma del governo. »

« Soggiunge che « le autorità romane governeranno secondo le loro attribuzioni legali »

« Soggiunge che « manda ai triumviri la proposta di dichiarare che la Repubblica francese garantisce contro qualunque invasione straniera il territorio occupato dalle nostre truppe »

« Alcune di questi stipulazioni erano conformi al pensiero del governo francese; ma altre erano direttamente contrarie a quello, e nessuna stava nei termini di un accomodamento parziale, poichè tutte avevano in sè implicito uno scioglimento generale.

« L'atto con cui il sig. Di Lesseps ha terminato la sua missione, è il più repressibile di tutti.

« Nella forma, esso è concluso in formale violazione delle istruzioni, non solo senza un concerto preliminare stabilito coi sigg. D'Harcourt e di Rayueval, ma contro le ripetute loro proteste, contro l'espressa volontà del sig. Generale Oudinot, col quale il sig. Di Lesseps era obbligato a mantenere relazioni intime e confidenti.

« Nella sostanza, questo trattato che riproduce le principali disposizioni degli antichi progetti e ne aggiunge altre, contiene stipulazioni, la cui lettura basterebbe quasi a farne apprezzare la gravità.

« L'art. 1 è così espresso: « L'appoggio della Francia è assicurato alle popolazioni degli Stati romani. Esse riguardano l'esercito francese come esercito amico che viene a concorrere alla difesa del loro territorio. »

« Questo articolo stipula in propri termini un'alleanza difensiva.

« Esso mette le forze della Francia a disposizione dei Romani.

« Questo impegno è preso quando le truppe d'Austria, di Spagna e di Napoli son distanti poche marcie soltanto.

« Art. 2. D'accordo col governo romano e senza mischiarsi punto nell'amministrazione del paese, l'esercito francese piglierà i quartieri esterni convenienti tanto alla difesa del

« paese quanto alla salubrità delle truppe; le comunicazioni saranno libere. »

« Questo articolo contiene due stipulazioni distinte :

« 1. Esso riconosce la Repubblica Romana, sebbene non sia nominata, riconoscendo il governo che la rappresenta e che stipula per essa, e mantenendogli l'amministrazione del paese.

« Questo riconoscimento è accordato, quando il governo francese, a Parigi e a Gaeta, si è dichiarato in un senso direttamente opposto; cosicchè espone la sua politica al rimprovero di doppiezza e di tradimento.

« 2. Esso chiude alla Francia l'entrata di Roma, non riservandole che quartieri esterni.

« La missione tendeva a ottenere che Roma aprisse senza combattimenti le porte alla Francia. Il signor Di Lesseps lo sapeva: il dispaccio telegrafico del 10 maggio non poteva lasciargli dubbio alcuno. L'entrata in Roma era pel governo, pel mantenimento dell'influenza francese in Italia, pel nostro onore militare dopo il fatto del 30 aprile, una condizione necessaria e a cui non poteva il nostro inviato rinunciare in verun pretesto.

« Art. 3. La Repubblica francese garantisce contro qualunque invasione straniera il territorio occupato dalle nostre truppe. »

« O questa dichiarazione è puerile, se non è ingiuriosa verso il nostro esercito, stipulando che la Francia non si lascerà cacciare da luoghi occupati da essa, o impegna la questione medesima della pace o della guerra.

« Il signor Di Lesseps non poteva darle se non l'ultimo significato, quando la proponeva per la prima volta nella sua lettera del 24 maggio ai triumviri. Egli dichiarava « non temer di compromettere la sua responsabilità e il suo avvenire. » Il 30 maggio egli, in una lettera al signor generale Oudinot, parlava in modo da lasciar vedere che, nel suo pensiero, da questa clausola poteva uscire la guerra.

« Art. 4. È ben inteso che il presente accomodamento dovrà esser sottoposto alla ratifica della Repubblica francese.

« Art. 5. In nessun caso gli effetti del presente accomodamento non potranno cessare altro che quindici giorni dopo la comunicazione ufficiale della non ratifica. »

« Questo termine di cui fu già discorso, aggiungendovi il tempo necessario ad aver la risposta del governo francese prolungava di un mese circa l'inerzia del nostro esercito; esso è accordato quando l'esercito sta per essere esposto agli ardori di un sole cocente, quando Bologna è presa, Aucona minacciata, e quando l'intervento straniero, di cui il sig. Di Lesseps era incaricato di prevenire lo sviluppo, può ricevere una nuova attività dal trattato medesimo, sul quale il governo francese è per esser chiamato a dichiararsi.

« Il Consiglio di Stato non può qualificare con sufficiente severità queste convenzioni. Il più

piccolo loro difetto è d'essere state sottoscritte dal sig. Di Lesseps, contro le sue istruzioni contro la resistenza di tutti quelli, il cui concorso eragli imposto.

« Interrogato sui motivi che lo avevano portato a concluderle, il sig. Di Lesseps ha risposto che il solo suo fine era impedire al generale Oudinot di assaltar Roma; ch'ei voleva aver tempo di conoscere le ultime risoluzioni del governo francese, il quale era sempre in diritto di non ratificare.

« Il sig. Di Lesseps fa troppo poco caso di una firma apposta da un rappresentante della Francia appiè di un trattato. Certamente il governo ha sempre diritto di ricusare la sua ratifica; ma un tal rifiuto è una risoluzione che può avere gravi conseguenze. L'agente il quale firma un trattato con la previsione che la ratifica sarà ricusata, commette un errore; ei riconosce implicitamente innanzi, che le sue istruzioni o la politica del governo non lo autorizzano a ciò. Egli, semplice mandatario, si mette in opposizione con quello da cui ha il mandato. Egli suscita difficoltà al governo che espone al rimprovero di debolezza e di timidezza, se la convenzione desta malcontento fuori.

« Questo è, signor presidente, il risultato dell'esame fatto dal Consiglio di Stato.

« Due fatti principali sono stati constatati da questo esame :

« 1. L'opposizione assoluta fra le istruzioni del sig. Di Lesseps e l'applicazione fattane da lui.
« 2. La firma di una convenzione, le cui stipulazioni sono contrarie agli interessi ed alla dignità della Francia.

« Il Consiglio di Stato riconosce che il sig. Di Lesseps può invocare, per attenuare i suoi torti, la difficoltà delle circostanze, la gravità delle quistioni da risolvere, la devozione che gli fece accettare una missione a che non era preparato, e della quale non aveva avuto agio di vedere a fondo tutte le complicazioni; finalmente la sua buona fede, che nessuno elemento dell'affare ha dato luogo di mettere in dubbio.

« Ma, concedendo questo ai riguardi personali, il Consiglio di Stato mancherebbe al suo ufficio, se in nome delle regole di governo, delle quali è depositario e custode, non dichiarasse altamente lo stretto dovere che incombe a tutti i servitori dello Stato, di starsene nei limiti dell'autorità di cui sono investiti; di obbedire scrupolosamente alle istruzioni ricevute; e la grave responsabilità nella quale incorrono coloro che rappresentando all'estero la Francia osano impegnare la sua parola, contro la sua conosciuta volontà, in accomodamenti che possono compromettere l'onore di essa e la pace del mondo.

VIVIEN, relatore.

H. BOULAY (della Meurthe), presidente.

NOTIZIE ITALIANE

ROMA 1 Settembre.

PARTE UFFICIALE

IL GENERALE COMANDANTE IN CAPO
L'Armata del Mediterraneo

Considerando che, secondo le precedenti disposizioni relative allo stato di assedio, ogni assembramento, per qualunque causa, è formalmente vietato:

Voleudo mantenere la tranquillità pubblica e consolidare la continuazione delle disposizioni adottate nell'ingresso dell'Armata francese in Roma;

DECRETA

Gli Agenti della forza pubblica impediranno che degli assembramenti di qualunque specie vengano a formarsi; che nessuna manifestazione sia effettuata, e non tollereranno sotto verun pretesto, che venga a derogarsi agli ordini precedentemente emanati dalla autorità francese.

Tutte le contravvenzioni, qualunque resistenza alle precitate disposizioni, saranno punite colle pene prescritte dalla legge.

Roma 31 Agosto 1849.

Il Generale in Capo ROSTOLAN.

MINISTERO DELLE ARMI

Ordine del giorno 31 Agosto 1849.

Gli Ufficiali superiori e subalterni, dei quali parla l'ordine del giorno del sig. Generale Levaillant Giovanni del 26 cadente mese, e che pel momento, senza far parte dei quadri, debbono esser posti al seguito dei reggimenti, fino a che i loro titoli siano stati esaminati, sono invitati a presentare o dirigere al Ministero delle Armi, nel più breve spazio di tempo possibile, i loro titoli, brevetti e patenti originali, accompagnati da un elenco numerativo, dettagliato e sottoscritto dalla parte esibente, per essere esaminati, ed averne quindi una superiore deliberazione. Quelli che non avranno esibiti i titoli, brevetti, e patenti suddette, fino al 15 dell'eminente Settembre, non riceveranno ulteriormente il loro soldo, essendo di necessità il pronunciare senza ritardo sulla posizione di ciascuno degli interessati.

Per il Ministro interino
CASTELNAU.

NOTIFICAZIONE

L'ordine e la sicurezza pubblica, alla di cui tutela veglia incessantemente il Governo, esigono che siano richiamate nel loro pieno vigore le disposizioni contenute nel Regolamento del 9 Giugno 1841, e le altre espresse nell'Ordinanza del 9 Luglio decorso, le quali specialmente riguardano sì i Forastieri che i Locandieri, e quanti altri in qualunque modo somministrano alloggio anche gratuito.

In presenza però delle circostanze eccezionali in cui trovasi la Capitale, e nella mira di allontanare e comprimere tutti gli elementi che intendessero a perturbare l'ordine pubblico, si prescrive:

Art. 1. Il Regolamento del 9 Giugno 1841, giammai derogato, dovrà osservarsi nella sua più stretta applicazione.

Art. 2. Le carte di sicurezza, o di soggiorno, accordate dall'abolito Governo rivoluzionario, si dichiarano nulle e di non effetto.

Art. 3. Tutti i Forastieri, tanto Esteri che Statisti, dimoranti in Roma, e non aventi il domicilio legale, o che non siano forniti di carta di soggiorno, si presenteranno nel termine di

giorni otto dalla data della presente all'Ufficio-passaporti, ove, concorrendo buone qualità, giustificando stabile occupazione, o mezzi sufficienti a mantenersi del proprio, e rispettivamente motivi giusti a rimanere in Roma, verrà loro rilasciata regolare carta di soggiorno per quel tempo che si crederà nei singoli casi conveniente.

Art. 4. Anzichè procedere con rigore di Legge, viene accordato un perentorio termine di giorni otto a tutti i Locandieri, Albergatori, e a coloro che affittano Camere, ed appartamenti mobiliati o senza mobilio, ed anche gratuitamente, i quali, non ostante la Ordinanza del 9 Luglio decorso, sonosi resi contravventori all'obbligo di rinnovare l'assegna de' Forastieri.

Art. 5. A maggiore intelligenza e schiarimento del precedente articolo, si dichiarano nulle le Assegne date anteriormente alla succitata Ordinanza del 9 Luglio prossimo passato, e si rammenta l'obbligo ai Locandieri, e chiunque altro pure particolare, che alloggi anche gratuitamente, di non dare ricetto a persone che non siano munite di regolari carte di sicurezza.

Art. 6. Sono assolutamente esclusi dal poter dimorare in Roma tutti i Militari, non Romani, che hanno appartenuto ai Corpi disciolti tanto di Linea, quanto di Finanza, che dei così detti Corpi-Franchi.

Art. 7. Coloro ai quali sono applicabili i precedenti Articoli 3 e 6, saranno tenuti a partire da Roma nel termine di giorni 5. In caso di mancanza, il contravventore sarà arrestato, e tradotto dalla forza armata sino alla Patria se Statista, ovvero alla Frontiera se Estero, per quella parte che sarà prescelta dall'individuo da tradursi.

Art. 8. Le stesse disposizioni devono estendersi ed osservarsi dai Governi e Comuni della Comarca, e spetterà ai Governatori e Capi dei Comuni d'invigilare che i Forastieri colà dimoranti siano muniti di regolare carta di sicurezza di questa Direzione generale di Polizia, e però ingiungergli l'obbligo di presentarsi all'Ufficio de' Passaporti in Roma, nel caso ne fossero mancanti, quando concorrano nell'individuo gli estremi contemplati nell'art. 3.

Art. 9. I contravventori alle presenti disposizioni saranno puniti a termini del Regolamento del 9 Giugno 1841.

Art. 10. I Capi della Forza Pubblica, gl' Ispettori, e gli Agenti di Polizia sono incaricati della esecuzione della presente Notificazione.

Data li 31 Agosto 1849.

Il Comandante Prefetto di Polizia
LE ROUXEAU.

NAFOLI

28 agosto. — S. M. il Re non potea rimanere indifferente ai servigi renduti dall'esercito francese alla causa dell'ordine e della Religione negli Stati Pontifici, epperò, degno estimatore del merito e del valore, ha disposto, per quanto veniamo assicurati, di spedire centoquaranta decorazioni di diversi ordini e gradi ai principali ufficiali di quell'esercito. Non possiamo che altamente elogiare il pensiero che ha dettato siffatto attestato di stima, la quale vieppiù fa saldi i legami che uniscono i soldati francesi ai nostri, e gli sprona nella via che han già seguita di devozione e di fedeltà al Sommo Pontefice, confondendo in uno stesso sentimento di alleanza e di fraternità i difensori d'una stessa causa.

(Il Tempo)

28 agosto. — Siamo richiesti di pubblicare la seguente ufficiale notificazione:

» Il Ministro della Marina dichiara sciolto il blocco dei porti di Pillau, Danzica, Cammin, Swinemunde, Wolgast, Greifswalde, Strasluude e Rostock.

» Agli 11 agosto si scioglieranno anche i blocchi dell'Elba, della Wisurge, della Fohde, della costa occidentale del Ducato di Alsazia e di tutti i porti dello Schleswig.

» Il blocco persiste ancora per la costa orientale del Ducato di Alsazia coi porti di Neustadt, Steligenhafen, coi golfi di Chilonia e di Fechnern, come per il canale di Alsazia.

» Il Ministro della Marina in Copenhagen al 5 agosto 1849.

Firmato — Fahetmann.

(Gior. Cost. del Regno delle due Sicilie)

TORINO

Concittadini!

Il nome di CARLO ALBERTO è sacro ad ogni cuore italiano.

La memoria di quel Re Magnanimo che volenteroso chiamava i suoi popoli alla libertà concedendo le franchigie costituzionali, e che immemore di se stesso poneva a repentaglio il suo trono, la sua vita, e quella dei suoi Figli per rivendicare l'indipendenza della patria, rimarrà eternamente impresso nel cuore di noi tutti: i nostri figli impareranno da noi a benedirlo.

Lunedì 3 settembre per cura del vostro municipio verrà celebrato nella chiesa della Madre di Dio un solenne ufficio, onde pregar pace all'anima di quel Grande.

Io non dubito punto che, dato bando ad ogni altra cura, voi tutti verrete a prostrarvi appiè degli altari.

Concittadini della guardia nazionale, quale eletta parte della Città nostra, il Consiglio delegato meco pensò che il pio ufficio sarebbe stato incompiuto senza il vostro intervento.

Memori di quel bel giorno in cui Egli passava sorridendo fra le vostre file, e confidava a voi quanto aveva di più caro, accorrete solleciti sotto le vostre bandiere, e rendete pubblica testimonianza che sotto quelle assise battono cuori riconoscenti, che ben sentono di quanto siamo debitori dell'Augusto Monarca di cui lamentiamo l'imatura perdita.

Torino, dal civico palazzo, il 31 agosto 1849.

Il Sindaco PINCHIA.

30 — Camera dei Deputati. Dopo un animata discussione la camera ha approvata la legge per i soccorsi agli Italiani che hanno perduto la patria per la causa della libertà nazionale.

Numero dei votanti	125
Maggioranza assoluta	63
Voti favorevoli	123
Voti contrarii	2

Dietro mozione del Deputato Valerio il ministro interinale degli affari esteri promette di scrivere tosto al console Sardo in Roma perchè i feriti nella difesa di quella città trovino ospitalità, ricetto e soccorso nell'ospizio detto di S. Giovanni de' Genovesi. (Gaz. Piem.)

GENOVA

1. settembre. — Un gagliardissimo incendio scoppiò alle ore 2 pom. del giorno 30 agosto u. s. nel quartiere dell'Annona a S. Tomaso. Esso fu spento pienamente verso le ore otto di sera coll'intera rovina dell'ultimo piano del braccio del caseggiato cui si apprese il fuoco. Sollecite accorsero sul luogo le Autorità, i Pom-

pieri, i soldati del Genio, del Battaglione R. Navi, il Corpo R. Equipaggi, Carabinieri ed altri corpi del presidio, che posero in opera i maggiori sforzi onde arrestare i progressi di un incendio che minacciava più grandi rovine. Durante il fuoco riportarono qualche ferita un ufficiale ed un soldato. La causa dell'incendio si vuole attribuire alla fuliggine di un cammino.

Si fa ascendere il danno dalle 30 alle 40 mila lire.

PARMA

29 agosto — Ecco i termini dell'atto di adesione del Duca di Parma al trattato di pace del Piemonte coll'Austria, e l'accettazione del Piemonte:

Nous Nous sommes déterminés avec plaisir d'accéder et par la présente accédons formellement au dit Traité de paix et d'amitié.

En foi de quoi Nous avons signé la présente de Notre propre main et l'avons munie de Notre Sceau.

Donné à Vienne le 14 Août mil huit cent quarante et neuf et de Notre Règne la première année.

Signé: CHARLES m. p.

Signé: T. Ward m. p.

Nous acceptons formellement la dite accession, Nous engageant réciproquement envers Son Altesse Royale le Duc de Parme à concourir de Notre côté à l'accomplissement des obligations contenues dans le dit Traité pour autant qu'elles peu vent Nous concerner.

En foi de quoi Nous avons signé les présentes de Notre main et y avons fait apposer le cachet de Nos Armes.

Donné au Château Royal de Moncalieri ce 19 Août, l'an de grâce mil huit cent quarante neuf.

(L. S.) VITTORIO EMANUELE

M. D'AZELIO.

(Gazz. di Parma)

MILANO

— Abbiamo da Milano le seguenti comunicazioni:

« Essendo nato qualche dubbio sull'estensione dell'atto d'amnistia pubblicato a Milano il 18 di agosto, nella ipotesi che possa modificare essenzialmente, quello del 12 dello stesso mese in guisa da permettere ai sudditi Lombardi esclusi dal precedente, di ritornare in paese, dobbiamo accertare non esser mutato nulla all'atto del 12 agosto rispetto ai sudditi del regno Lombardo-Veneto, che sono all'estero, nominativamente esclusi dall'amnistia. La Notificazione del 18 non è che un commento di quella del 12, che deve esser considerata come norma definitiva sotto il lato nella sua estensione. Via via che l'Austria riusciva vittoriosa delle provincie insorte, il Governo poteva largheggiare delle concessioni, il che non avrebbe potuto fare senza pericolo in altro stato di cose. Da ciò mosse certamente la pubblicazione del 18 agosto. »

(Mon. Toscano)

MODENA

31 agosto — Gli augusti nostri Sovrani giunsero qui ieri mattina da Pavullo a fine di procurarsi la soddisfazione di salutare nel suo passaggio per questa capitale l'A. I. R. dell'illustre loro congiunto Arciduca Alberto che da Firenze si trasferisce alla nuova sua destinazione. Adempito infatti, poco dopo l'arrivo dell'I. R. A. S. seguito nella stessa giornata di ieri, tale affettuoso ufficio, S. A. R. l'Arciduchessa Duchessa

nostra ripartì per Pavullo, per dove oggi la segue l'Arciduca di lei Consorte.

(Mess. di Modena)

VENEZIA

— La Gazzetta di Venezia dei 29 porta varii decreti. Non permettendo la ristrettezza del nostro periodico di portarli tutti, diamo i più interessanti.

NOTIFICAZIONE

Giusta le disposizioni già attivate nelle altre provincie del Regno ha trovato di ordinare:

1. È abolita la tassa personale.
2. Il prezzo del Sale, in ragione di quintale, è ridotto:

a) pel Sale bianco ovvero granito ad austriache L. 28. (ventotto).

b) pel grigio o comune a L. 20. (venti).

3. Sarà libero a qualunque di acquistare Sale bianco o comune al prezzo rispettivo senza distinzione di luogo.

Venezia il 27 agosto 1849.

L'I. R. Generale di Cavalleria, comandante del 2. Corpo d'armata di riserva, Governatore militare e civile, Gorzkowski.

NOTIFICAZIONE

All'oggetto di regolare l'amministrazione della giustizia nelle città di Venezia, di Chioggia, e nella parte dell'estuario in questi giorni riuoccupata dalle ii. rr. truppe, si rende noto, di concerto col senato lombardo-veneto della suprema corte di giustizia, quanto segue:

I. Sono richiamate in pieno vigore le leggi e gli ordinamenti, che in fatto di amministrazione giudiziaria sussistevano prima del 22 marzo 1848, esclusa qualunque disposizione emanata nel frattempo dal governo di fatto della città di Venezia, e salvo quanto verrà stabilito negli articoli seguenti.

II. Si dichiarono però sussistenti gli effetti legali derivanti dall'applicazione delle stesse leggi nel suddetto periodo, come si riconoscono e conservano nella loro efficacia le decisioni dalle autorità giudiziarie pronunciate, e alle quali sia stato dato regolarmente corso nel periodo suddetto.

III. Alla massima generale espressa nel §. I. si fa la modificazione, che il termine perentorio decennale per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie a datare dal 22 marzo 1848, resta sospeso fino ad ulteriore diversa determinazione.

IV. Si dichiarono estese anche alle città di Venezia e di Chioggia, e ai luoghi compresi nell'estuario, le seguenti notificazioni;

a) La notificazione di S. E. il signor commissario imperiale plenipotenziario conte Montecucoli, 22 novembre 1848 N. 5194, e la successiva sovrana risoluzione 15 dicembre 1848, per cui venne abolito l'intervento dei rappresentanti politici, camerali e montanistici nelle deliberazioni dei tribunali.

b) L'altra notificazione del predetto signor Commissario plenipotenziario 14 febbraio anno corrente N. 6331, per cui quegli che, durante la sussistenza della legge del governo di fatto di Venezia 26 aprile 1848, avrà compiuti gli anni 24, debba essere considerato maggiore per tutti gli effetti portati dal §. 24 del codice civile austriaco, sebbene in presente non avesse compiuti gli anni 24.

c) Per ciò che riguarda le procedure per gravi trasgressioni di polizia, si dichiara, di conformità di quanto venne stabilito nelle altre

parti del territorio del regno Lombardo-Veneto, che, tolta la giurisdizione che spettava alle rr. delegazioni, al r. governo, al dicastero aulico politico, sarà quindi innanzi esercitata in seconda istanza dal tribunale criminale, ed in terza istanza dal tribunale d'appello di Venezia.

V. Dovrà cessare colla pubblicazione della presente la pratica approvata coll'aulico decreto dell'i. r. senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia 29 novembre 1848 N. 2624, di far eseguire presso gli uffici ipotecari di Udine, Treviso e Rovigo, iscrizioni ipotecarie riguardanti immobili soggetti all'ufficio delle ipoteche in Venezia e Chioggia.

VI. Si dichiara cessata la sezione d'appello di terza istanza in Venezia, e restituita al senato lombardo-veneto dell'i. r. corte suprema di giustizia la giurisdizione, che gli è propria sopra le città di Venezia e di Chioggia, e l'estuario or riuoccupato.

VII. Il tribunale d'appello, il tribunale civile, il tribunale criminale, il tribunale mercantile, gli uffici delle ipoteche di Venezia e Chioggia, la pretura urbana di Venezia, non che la pretura di Chioggia continuano provvisoriamente nell'esercizio delle rispettive loro missioni. Quanto sia al tribunale d'appello e tribunale criminale di Venezia, la giurisdizione dei medesimi non si estende per ora che alle città di Venezia e di Chioggia, ed all'estuario da ultimo riuoccupato dalle armi austriache, e verrà in seguito reso noto dal senato lombardo-veneto dell'i. r. suprema corte di giustizia il giorno, nel quale questa giurisdizione si estenderà, rispetto al tribunale di appello, sopra tutto il territorio delle provincie venete, e rispetto al tribunale criminale sopra tutta la provincia di Venezia.

Venezia, 28 agosto 1849.

L'i. r. governatore civile e militare, consigliere intimo, generale di cavalleria, Gorzkowski.

PROCLAMA

Agli abitanti di Venezia e di Chioggia, e dei luoghi compresi nell'estuario.

Rovesciata alla perfine quella fazione che col l'inganno, colla corruzione e col terrore trasse a precipizio Venezia, ed i luoghi vicini, quella e questi non ha guari fiorentissimi pei benefici, che loro prodigava la munificenza sovrana, io come governatore civile e militare, vengo tra voi alla testa delle valorose truppe di S. M. Francesco Giuseppe nostro legittimo Sovrano, allo intento di recarvi la consolazione della pace, ricomporre l'ordine pubblico e avvisare ai mezzi di rimarginare possibilmente le profonde ferite causate alla prosperità pubblica e privata da una resistenza temeraria e pazzamente prolungata, anche allora quando più nulla altro potea risultarne che strazii inutili, e la rovina di una città monumentale.

Nel passare però dallo stato di esaltamento e di commozone, in cui troppo lungamente venne mantenuta questa popolazione, all'ordine legale ed al quieto vivere, si rendono indispensabili per ora delle severe misure a garanzia della tranquillità pubblica, e perciò ho trovato di ordinare:

1. Le città di Venezia e di Chioggia, ed i luoghi compresi nell'estuario, sono dichiarati in istato d'assedio, per cui tutti i poteri restano concentrati nella mia autorità.

2. È scelta la guardia civica, ed ogni altro corpo armato di qualunque denominazione, sive le disposizioni, che saranno da me date, riguardo alla forza armata di finanza e di polizia.

3. Tutte le armi corte o lunghe, di qualunque specie, da fuoco, da taglio, da punta, tutte le polveri ardenti, tutti i cotoni fulminanti, od altri oggetti da guerra, che si trovano in possesso, detenzione, o deposito presso i privati, o corpi morali della città di Venezia, di Chioggia o dell'estuario, dovranno, entro quarantotto ore contando dalla pubblicazione del presente proclama, essere consegnati alle commissioni, e nei luoghi, che saranno con ispeciale avviso notificati.

Ogni individuo per se stesso, ed ogni corpo morale o rappresentante di corpo morale qualunque, è chiamato per sè, e per i suoi rappresentanti, all'obbedienza di questa prescrizione.

4. Sono proibite le adunanze politiche, conosciute sotto il nome di club, circolo, casino od altro qualunque.

5. Restano pure vietati gli emblemi, o segni di partito, le combinazioni di colori repubblicani, i gridi, canti, discorsi, le stampe e gli scritti tendenti a mantenere od a risvegliare lo spirito rivoluzionario, od a turbare in qualunque modo la quiete pubblica.

6. La stampa è soggetta alla censura preventiva.

7. Alle 10 di sera, dovranno essere chiusi tutti i pubblici esercizi, come sarebbero botteghe di caffè, alberghi, locande, trattorie, osterie, bettole, e simili; ed i cittadini dovranno trovarsi ritirati nelle loro abitazioni non più tardi delle ore 10 e mezzo di notte.

Riguardo al personale sanitario ed ecclesiastico si accorderanno opportune eccezioni con apposite licenze.

Le contravvenzioni, od omissioni agli ordini portati da questo proclama, vengono giudicate dall'autorità militare, o per giudizio statario o per consiglio di guerra.

Il giudizio statario ha luogo per ogni contravvenzione od omissione delle Prescrizioni portate dall'articolo terzo; la pena che detta lo statario è quella della morte, mediante esecuzione da eseguirsi entro 24 ore.

Il consiglio di guerra conosce sulle contravvenzioni od omissioni agli articoli 4, 5, 6 e 7, ed infligge, la pena del carcere, misurata, a seconda delle circostanze, da un mese fino a cinque anni, od anche un'emenda pecuniaria a favore di un pio istituto.

Desidero che questo stato eccezionale possa, pel buon contegno, per la persuasione dei cittadini, e la loro cooperazione a reprimere i male intenzionati, in breve tempo cessare, e così godere anche codesti abitanti delle larghezze assicurate da S. M. I. R. A. ai suoi popoli, sotto la tutela delle autorità civili e ordinarie.

Venezia il 27 agosto 1849.

L'i. r. governatore civile e militare, i. r. ciambellano, consigliere intimo, generale di cavalleria, cavaliere dell'ordine di Maria Teresa, grand'croce e commendatore di più ordini, *Goetzkowski*.

NOTIFICAZIONE

Il Portofranco, com'era stato accordato per la intera città di Venezia, viene per ora limitato al suo antico confine dell'isola di S. Giorgio maggiore.

Tutte le merci soggette a dazio, ovvero poste fuori di commercio, attualmente esistenti nella periferia del Portofranco, che viene a cessare, dovranno essere dichiarate alla R. Intendenza di Finanza, con esatto inventario entro il termine di giorni dieci, e viene accordato il

tempo di tre mesi per ismaltirle entro il circondario del fuora sussistito Portofranco. Spirato questo termine, la rimanenza delle merci, di cui trattasi, dovrà essere depositata nei magazzini di S. Giorgio Maggiore, ovvero asportata all'estero, o assoggettata al dazio, in quanto fosse di permesso commercio. In caso di contravvenzione, si riguardo alle mancate dichiarazioni, si alle altre prescrizioni indicate, le merci in difetto saranno trattate come contrabbando.

Sino alla sistemazione degli Uffici di finanza, si dichiarano canali di permessa navigazione esclusivamente i seguenti:

- a) per Burano e Borgegnoni;
- b) per S. Secondo, S. Gialiano e Mestre;
- c) per S. Giorgio in Alga e Fusina;
- d) per S. Clemente, Malamocco, e S. Pietro in Volta.

Sono eccettuate da queste restrizioni soltanto le persone militari, i regi impiegati e i subalterni in servizio, ed altri muniti di speciale permesso.

Sono pure eccettuate i pescatori, i vallesani, ove siano muniti di regolari recapiti, in difetto dei quali saranno assoggettati alla pena d'arresto, o multa secondo le prescrizioni vigenti.

Venezia, 27 agosto 1849.

L'I. R. Gen. di cavalleria comand., Governatore civile e militare. — *Goetzkowski*.

NOTIZIE ESTERE

PARIGI 26 agosto.

— Si legge nell' *Assemblée Nationale*:

La sola preoccupazione che poteva ritardare la dissoluzione del presente ministero, era la formazione del nuovo. Ora la questione sembra risolta. Il sig. Molé accetterebbe gli affari esteri e la presidenza del consiglio senza portafoglio.

Il sig. Thiers, che prima attendeva al ministero delle finanze, avrebbe l'interno. Si assicura che egli medesimo pregava Molé ad accettare la presidenza.

Il sig. Benoist d'Azy, o il sig. Fould Achille prenderebbe le finanze.

Il sig. Falloux resterebbe all'insegnamento pubblico.

Correva pure voce che il Presidente della Repubblica avesse dimandato il concorso del sig. Berryer, uno dei capo-legittimisti.

Nulla è ancora deciso per gli altri ministri.

— Riceviamo oggi il *Debats* del 27. In esso vi troviamo un elogio lusinghiero al Conte Massimo d'Azeglio per la bravura con cui in difficilissime circostanze interne ed esterne seppe condurre a termine il trattato di pace del Piemonte con l'Austria. Prima di partire per le acque ove il Ministro si porta a curare la ferita che ricevè a Vicenza il giovine e valoroso Re voleva decorarlo del gran cordone di S. Maurizio e Lazzaro ma il Conte d'Azeglio lo pregò a riserbargli questo onore per tempi più felici.

28 agosto — Il *Moniteur* d'oggi, nella parte ufficiale, contiene una relazione del ministero delle finanze al presidente della repubblica, coi relativi decreti concernenti i crediti supplementari. Vi si legge pure una circolare del ministro dell'interno ai prefetti relativamente al governo delle carceri.

— Il sig. O. Barrot è partito oggi per Laon, dove egli prenderà parte ai lavori del consiglio generale di cui è membro.

Il sig. Lanjuinais, ministro dell'agricoltura e del commercio, partirà domani per Bruxelles; egli assisterà agli esperimenti relativi al processo inventato dal sig. Melsens per la cristallizzazione degli zuccheri d'ogni provenienza.

— Leggesi nell' *Evénement*: « Sembra certo, malgrado le ostinate asserzioni dell' *Assemblée nationale*, che il gabinetto attuale non subirà alcuna mutazione, almeno fino alla fine della proroga dell'assemblea. »

— Domenica sera un giovane, vestito con certa qual ricercatezza, entrò nel bersaglio dei Près-Saint-Gervais, si fe' dare una pistola, trasse sul fantoccio, lo abbattè, e ricominciò col medesimo buon successo. Tutto annunciava in

lui gran calma: ma al terzo colpo si fe' saltare il cervello. (*Dém. pac.*)

GINEVRA

Questa città ha accolto un nuovo rifugiato nelle sue mura: l'ex-principe reale, duca di Montpensier è qui giunto sotto il nome di conte di Transtamare. Egli viene di Spagna, dopo aver attraversata tutta Francia senza essere menomamente molestato dalla polizia. È passato per Lione.

La prima visita che ricevette l'ex-principe si fu quella del colonnello Bontemps. Vociferasi che egli vada in Germania. (*Repubblicano*)

— La statua di Erlach, monumento eretto recentemente in Berna, la notte del 24 al 25 agosto, venne guasta con acqua forte, che sembra stata gittata con uno schizzetto. La polizia ha promesso un premio di 200 fr. a chi ne indica l'autore. (*Gazz. Ticin.*)

INGHILTERRA

Leggesi nel *Daily News*:

Lord Westmoreland, ambasciatore d'Inghilterra a Berlino, giunse ieri a Douvres. Dicesi che il suo arrivo inaspettato sia cagionato dalla resa di Gorgey, la qual notizia fu recata da Varsavia al re di Prussia per mezzo di un aiutante di campo dell'imperatore; ma è possibile pure che il viaggio di sua signoria sia cagionato da progetti di una nuova santa alleanza e di un riordinamento dell'Europa, delle quali cose si è cominciato a parlare nei circoli diplomatici.

SASSONIA

— Il ministero ha disciolto le società democratiche sparse per tutto il regno, e note sotto il nome di società patriottiche, a motivo delle loro tendenze repubblicano-socialiste.

BADEN

— Il principe di Prussia con un ordine del giorno ha disposto che il generale prussiano de Hirschfeld assuma il comando delle truppe assiane, mekleburghesi e di Nassau, il di cui ordinamento per brigate e divisioni è dichiarato cessato. (*Gazz. Ticinese*)

TURCHIA

Gli Ospodari della Moldavia e della Valachia, ricevuta l'investitura imperiale delle loro funzioni, erano partiti il 9 corrente. La grande questione delle province danubiane consideravasi quindi come terminata. — Tanto sir Stratford Canning ambasciatore d'Inghilterra, che il sig. Titow inviato straordinario e ministro plenipotenziario di Russia, avevano avuto delle conferenze col Gran Visir, e col ministro degli affari esteri della Sublime porta.

— Le ultime notizie dalla Persia annunciavano che gli abitanti del Choras hanno offerto allo Schah la loro sommissione, pregandolo di richiamare al governo di quella provincia Hamza Mirza. Lo Schah ebbe in considerazione di questa preghiera; Hamza Mirza fu chiamato al governo dell'Arzebaijan col titolo di *Hacnet ul-Devlet*, e nel Chorassan fu ristabilita la tranquillità.

— Scrivesi da Costantinopoli all' *Impartial* di Smirne in data 14 agosto:

« La situazione politica è sempre la stessa. In un grande consiglio de' ministri, ch'ebbe luogo la settimana passata, fu deciso che sarebbe conservata la più stretta neutralità riguardo agli Ungheresi, ma che nello stesso tempo sarebbero prese le misure più rigorose, per impedire ch'essi possano penetrare un'altra volta sul territorio dei Principati. » (*Osserv. Triest.*)

POSCRITTA

BOLOGNA

Oggi alle ore 3 è stato pubblicato la seguente:

NOTIFICAZIONE

Ministero delle Finanze

Dalle Provincie sono giunte domande a questo Ministero per una proroga al termine fissato dalla Notificazione del 6 corrente al ritiro della Moneta Erosa. E le richieste sono motivate sulla difficoltà di concentrare entro il termine fissato dalla suddetta Notificazione le piccole partite nelle Casse Pubbliche.

A rimuovere pertanto questa difficoltà viene prorogato a tutto il giorno 22 del prossimo Settembre il corso coattivo della suddetta moneta; ferma però rimanendo ogni altra disposizione della surriferita Notificazione.

Dalla Residenza del Ministero delle Finanze li 2 Settembre 1849.

Il Pro-Ministro - A. GALLI.